





## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 11 dicembre 2018 si sono incontrate in Sant'Agata Bolognese la Direzione Aziendale della Società Automobili Lamborghini S.p.A. e la R.S.U. Automobili Lamborghini, assistita dalle Segreterie Territoriali di FIOM-CGIL e FIM-CISL.

Premesso che:

- con il contratto integrativo aziendale 2015-2017, le Parti confermavano che le forme contrattuali di riferimento in Automobili Lamborghini sono il contratto a tempo indeterminato, il contratto di apprendistato, il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato, concordando le Parti che altre tipologie contrattuali non siano funzionali al tipo di attività svolte in Azienda;
- nel medesimo accordo, le Parti, relativamente alle forme del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato, in considerazione della natura originaria di queste tipologie contrattuali, condividevano la necessità di conciliare da un lato, l'esigenza aziendale di una tempestiva capacità di reazione alle sempre più mutevoli e variabili richieste del mercato e, dall'altro, la responsabilità nel gestire forme contrattuali per loro natura contraddistinte dall'elemento della temporaneità, attraverso la creazione di valore aggiunto e di opportunità professionali e formative a favore dei soggetti coinvolti;
- con accordo sindacale del 17 marzo del 2017 le Parti hanno contribuito a facilitare l'allocazione di un' ulteriore fase del processo produttivo del nuovo SUV presso il sito di Sant'Agata Bolognese, prevedendo per lo stabilimento della verniciatura un fabbisogno di organico di circa 200 unità tra diretti e indiretti al raggiungimento della piena capacità produttiva, rispetto alla quale oltre 80 risorse sono state già destinate al progetto;
- le Parti, nel contratto integrativo del 16 luglio 2018, confermavano il positivo trend di crescita occupazionale che aveva portato a completare il piano di 500 assunzioni a tempo indeterminato per il solo progetto Urus, con l'ulteriore impegno dell'Azienda a procedere, entro il mese di aprile 2019, ad una ulteriore crescita dell'occupazione di circa 150 risorse tra dirette e indirette. Rispetto a tale programma, l'Azienda conferma il raggiungimento, entro la fine dell'anno, del livello di stabilizzazione dell'organico previsto in relazione alle attuali rampe produttive e quindi il contestuale completamento anticipato dell'ulteriore piano di 150 assunzioni citato in premessa, di cui 100 relative al solo personale diretto.
- in data 9 agosto 2018, con Legge n. 96, veniva convertito il cd Decreto Dignità, che prevedeva una profonda rivisitazione dell'istituto del contratto a tempo determinato, con una riduzione, tra l'altro, a 12 mesi del rapporto di lavoro acausale e applicazione del medesimo vincolo anche al contratto di lavoro a tempo determinato intercorrente tra lavoratore somministrato e Agenzia per il Lavoro;



- tale revisione comportava in generale una consequenziale limitazione alla durata massima del ricorso alle missioni in somministrazione e dunque anche a quelle in essere presso Automobili Lamborghini, in presenza di sottostante rapporto di lavoro a tempo determinato tra lavoratore somministrato e Agenzia;
- le Parti, nel rispetto e in attuazione della finalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro promossa dalla succitata legge di conversione, intendono innovare le disposizioni in materia di ricorso alla somministrazione a tempo determinato, anche al fine di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, che sulla base degli attuali scenari produttivi può essere stimata in circa 200 unità per l'anno 2019.

Tutto ciò premesso

Le Parti a valle degli incontri svoltisi nelle date del 16 novembre, 28 novembre e 11 dicembre hanno analizzato l'attuale contesto normativo e hanno concordato di rivedere in via transitoria, per le missioni attive e/o attivate nel corso del 2018 e del 2019, la disciplina del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, come di seguito specificato, anche a fronte del completamento del percorso di crescita dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato, come esplicitato in premessa.

**a) Durata massima delle missioni in somministrazione**

La durata massima del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, passa dagli attuali 16 mesi (di cui alla lettera f) del paragrafo 2.1.1 del contratto integrativo aziendale 2015-2017) a 24 mesi di calendario, comprensiva anche dei periodi di chiusure/ferie collettive.

Resta inteso che tale facoltà sarà applicabile ai somministrati che abbiano già terminato la missione in somministrazione.

Le Parti convengono sulla decadenza, per il periodo di vigenza del presente accordo, di quanto previsto al punto 2.1.1 lettera g) del contratto integrativo aziendale 2015-2017, fatta eccezione per i soli lavoratori che si trovino, al momento della firma del presente accordo, nelle condizioni ivi previste.

**b) Scansione temporale delle missioni**

Le Parti, con riferimento a quanto previsto al punto 2.1.1. lettera d) del contratto integrativo aziendale 2015-2017, concordano di definire, per i primi dodici mesi di contratto, uno schema di scansione temporale che di norma sarà articolato in 1 + 3 + 3 + 5 mesi, comprensivo anche dei periodi di chiusure/ferie collettive.

Qualora ricorrano le condizioni per estendere o rinnovare la durata della missione oltre il dodicesimo mese, le Parti concordano che la stessa sarà di norma caratterizzata da una scansione temporale, ricorrendone le condizioni tecnico organizzative, di ulteriori 6 + 6 mesi, comprensiva anche dei periodi di chiusure/ferie

collettive. L'Azienda valuterà positivamente, in caso di proroga per quei profili che al momento della firma dell'accordo abbiano già superato i 12 mesi di missione, un'unica proroga fino al raggiungimento della durata massima prevista alla lettera a) del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile tale soluzione, la prima proroga non potrà comunque essere inferiore a sei mesi.

#### **c) Percorso formativo**

Le Parti confermano il percorso formativo previsto al punto 2.1.1. lettera e) del contratto integrativo 2015-2017, impegnandosi ad erogare, al superamento del 4° mese di missione, le prime due settimane di formazione (tra aula e on the job) entro i 12 mesi di missione e le ulteriori due entro gli eventuali 6 mesi successivi.

Per la revisione dei contenuti si rimanda alla Commissione tecnica bilaterale competente in materia allo scopo di rendere il percorso formativo sempre più allineato alle aspettative dei partecipanti.

Le Parti riconoscono e condividono la valenza di una maggiore focalizzazione dei responsabili di struttura e di tutti gli attori firmatari del presente accordo sui temi collegati alla vita in azienda e in particolare sull'effettivo percorso che è possibile intraprendere attraverso le missioni a tempo determinato sia rispetto agli sbocchi professionali nel territorio che alla condivisione dei medesimi diritti e doveri del personale di Automobili Lamborghini.

Le Parti convengono che entro il primo trimestre del 2019 sarà previsto un incontro con le diverse aree aziendali sui contenuti del presente accordo.

#### **d) Inquadramento**

Le Parti confermano quanto previsto al punto 5, paragrafo 13, del contratto integrativo aziendale del 4 luglio 2012, in materia di passaggio di livello.

#### **e) Indennità di mancata conferma**

Le Parti confermano quanto previsto al punto 2.1.1. lettera h) del contratto integrativo dell'8 giugno 2015, relativamente all'istituto dell'indennità di mancata conferma.


Tale indennità, pari ad Euro 220,00 (duecentoventi/00) lordi per ogni mese (o frazione di esso se superiore a 15 giorni) di missione presso Automobili Lamborghini, continuerà ad essere riconosciuta a tutti i lavoratori in somministrazione, che abbiano raggiunto un periodo di servizio superiore a 4 mesi e che non siano stati ulteriormente prorogati e/o assunti a tempo indeterminato da Automobili Lamborghini.

Tale indennità sarà liquidata al termine dell'ultima missione.

Le Parti si incontreranno, nel corso del 2019, per valutare l'eventuale ricorso, su base volontaria e in alternativa all'indennità di mancata conferma, a percorsi di *outplacement*.

#### **f) Servizio *in house***

Le Parti, nell'ottica di contribuire al miglioramento del livello di servizio offerto ai lavoratori in somministrazione, confermano quanto previsto dal contratto integrativo



dell'8 giugno 2015 con riferimento al servizio *in house* da parte della principale società di fornitura di lavoro somministrato, prevedendo la presenza, a partire dal primo trimestre del 2019, di un presidio presso il sito aziendale.

Con riferimento a quanto citato in premessa circa il fabbisogno di organico dedicato alla verniciatura, l'Azienda si impegna a valutare percorsi di ricollocamento e riqualificazione, verso quell'area, di personale in somministrazione, anche attraverso un confronto con la RSU aziendale.

Per Automobili Lamborghini S.p.A.

*Giuseppe Bertoldi*  
*Simona Damelli*  
*Mario Falchi*

per la R.S.U. ~~Responsabile~~  
*Maria Vittoria*  
*Maria Veronica*  
*Paolo Minio*  
*Maria Lilli*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
per la FIM-CGIL  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
per la FIM-GISL  
*Giuseppe*